

Unione Montana Valle Varaita - Frassinò (CN)
Statuto Unione Montana Valle Varaita.

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALLE VARAITA
STATUTO

Sommario

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 – Denominazione e Sede
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi
- Art. 5 – Durata dell'Unione montana
- Art. 6 - Scioglimento dell'Unione montana e recesso
- Art. 7 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento
- Art. 8 – Recesso del Comune
- Art. 9 – Effetti ed adempimenti derivanti dal recesso

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

- Art. 10- Organi dell'Unione montana
- Art. 11- Consiglio dell'Unione montana
- Art. 12 – Competenze del Consiglio dell'Unione montana
- Art. 13 – Convocazione del Consiglio dell'Unione montana
- Art. 14 – Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione montana
- Art. 15 – Funzionamento del Consiglio dell'Unione montana
- Art. 16 –Iniziativa per gli atti e le deliberazioni del Consiglio dell'Unione montana
- Art. 17 – Decadenza e sostituzione dei componenti il Consiglio dell'Unione montana
- Art. 18 – Diritti e doveri dei componenti il Consiglio
- Art. 19 – Composizione ed elezione della Giunta
- Art. 20 – Competenza della Giunta dell'Unione montana
- Art. 21 – Funzionamento della Giunta dell'Unione montana
- Art. 22 – Il Presidente
- Art. 23 – Competenze del Presidente
- Art. 24 – Cessazione dalla carica
- Art. 25 – Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione montana
- Art. 26 – Divieto di incarichi e consulenze
- Art. 27 – Permessi, indennità
- Art. 28 – Regolamenti

TITOLO III - PARTECIPAZIONE

- Art. 29 – Criteri generali
- Art. 30 – Consultazioni
- Art. 31 – Istanze, osservazioni, proposte
- Art. 32 – Referendum

TITOLO IV - FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

- Art. 33 – Rapporto con i comuni componenti l'Unione montana

Art. 34 – Convenzioni

Art. 35 – Accordi di programma

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

Art. 36 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 37 - Organizzazione del personale

Art. 38 – Personale dell’Unione montana

Art. 39 – Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art. 40 – Segretario dell’Unione montana

Art. 41 – Funzioni di direzione

TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 42 - Ordinamento

Art. 43 – Risorse finanziarie

Art. 44 – Rapporti finanziari con i comuni costituenti l’Unione montana

Art. 45 – Attività finanziaria

Art. 46 – Bilancio

Art. 47 – Rendiconto

Art. 48 – Controllo interno

Art. 49 – Controllo di gestione

Art. 50 – Revisione economica e finanziaria

Art. 51 – Tesoreria

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 – Entrata in vigore

ALLEGATO ALLO STATUTO – FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI DAI COMUNI.....

TITOLO I – ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 – Principi fondamentali

- 1) L'Unione montana dei Comuni di Bellino, Brossasco, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Valmala e Venasca, in seguito chiamata semplicemente «Unione montana», è costituita volontariamente ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli 4 e 12 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11. L'Unione montana è Ente locale ed è costituita per l'esercizio delle funzioni indicate nel successivo art. 2.
- 2) Il territorio dell'Unione montana è costituito dall'insieme dei territori dei Comuni di Bellino, Brossasco, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Valmala e Venasca.
- 3) L'Unione montana ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.
- 4) L'Unione Montana è aperta all'adesione di altri Comuni, che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del Consiglio che decide sulla sua ammissibilità a maggioranza assoluta dei Consiglieri. L'ammissione ha effetto dal 1° giorno del mese successivo, a condizione che, entro lo stesso termine il Consiglio comunale dell'ente istanti, approvi lo Statuto dell'Unione. E' data facoltà agli altri Comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all'Unione, di esigere dall'ente istante quote di partecipazione, da definirsi con l'atto di ammissione.
- 5) Le norme del presente statuto sono configurate in modo da potersi applicare all'Unione montana eventualmente estesa ad altri comuni oltre a quelli che la costituiscono inizialmente.

Art. 2 – Denominazione e sede

- 1) L'Unione assume la denominazione di «Unione Montana Valle Varaita»;
- 2) La sede legale dell'Unione montana è collocata in Comune di Frassino, Piazza Guglielmo Marconi n. 5;
- 3) Le adunanze degli organi elettivi collegiali possono svolgersi presso la sede legale o presso le sedi municipali dei singoli comuni che costituiscono l'Unione ovvero anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del Territorio dell'Unione. La Giunta può svolgere le proprie sedute avvalendosi della video conferenza o della teleconferenza/audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati. Ai fini del computo dei presenti, il Presidente verifica la sussistenza e la permanenza dei suddetti requisiti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente e il Segretario.
- 4) Gli uffici dei comuni costituenti l'unione sono considerati sedi operative dell'Unione stessa.

Art. 3 - Finalità

- 1) Sono obiettivi prioritari dell'Unione montana:
 - a. migliorare la qualità dei servizi erogati nei comuni aderenti attraverso l'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, impiegandole in forme unificate;
 - b. promuovere e concorrere allo sviluppo socioeconomico dei comuni aderenti all'Unione montana, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale e compatibili con le risorse ambientali; a tal fine l'Unione montana promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, valorizzando inoltre il patrimonio storico, artistico, e le tradizioni culturali;
 - c. favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona.
- 2) L'Unione montana può esercitare a seguito di conferimento da parte dei Comuni:
 - a) le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale, da gestirsi in forma associata;

- b) le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;
 - c) le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani; in particolare l'Unione Montana esercita le funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 della L.R. 14/03/2014 n. 3 ed eventuali modifiche ed integrazioni;
 - d) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
 - e) le funzioni già attribuite alle Comunità montane conferite dalla Regione ai Comuni da gestirsi in forma associata;
- 3) L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia e qualsivoglia altra funzione o servizio conferibile.
- Le funzioni previste dal comma 2, lett. c della L.R. 3/2014 possono essere esercitate in convenzione e con altre Unioni.
- 4) Le deliberazioni dell'organo consiliare dell'Unione Montana, strettamente riguardanti il governo delle funzioni e dei servizi conferiti dai comuni aderenti, per essere approvate, devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione.
 - 5) I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione montana, mediante convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti ai commi precedenti
 - 6) La convenzione è approvata dal Consiglio dell'Unione montana ed è stipulata tra i Comuni partecipanti e l'Unione montana medesima.
 - 7) L'Unione montana può esercitare le funzioni ed i servizi di competenza di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, nel perseguimento di obiettivi di integrazione o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza, miglioramento ed ampliamento dei servizi resi ai cittadini.
 - 8) L'assunzione delle funzioni è effettuata mediante convenzione con i soggetti pubblici interessati.
 - 9) L'Unione montana persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze economiche, sociali, sindacali, all'amministrazione.
 - 10) L'Unione montana svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
 - 11) L'Unione montana concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione, della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
 - 12) I rapporti con i Comuni limitrofi, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art. 4 – Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

- 1) Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni direttamente all'Unione, é disciplinato da appositi regolamenti approvati, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione. Le modalità e i tempi di concreta attuazione per ognuno dei servizi indicati sono stabiliti nella delibera di approvazione del relativo Regolamento da parte del Consiglio dell'Unione adottato sulla base di studio analitico delle risorse umane e strumentali esistenti presso ciascuno dei Comuni partecipanti, e delle necessità di servizi di ognuno di essi.
- 2) Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
- 3) Il regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia dei quelle direttamente correlate con l'esercizio delle

funzioni o con l'espletamento dei servizi, sia di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.

4) Le funzioni ed i servizi conferiti dai comuni all'Unione contestualmente all'istituzione dell'unione stessa sono riportati nel documento allegato al presente Statuto.

5) Qualsiasi accrescimento di competenze da parte dell'Unione richiede che i regolamenti di cui al comma 1 indichino le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio della funzione all'atto di approvazione da parte dei consigli comunali, con il recepimento da parte dell'Assemblea dell'Unione, della gestione della nuova competenza, con le risorse per la copertura finanziaria, tale da garantire la sostenibilità del nuovo impegno ed il pareggio di bilancio.

Art. 5 — Durata dell'Unione montana

1) L'Unione montana ha durata fino al 31.12.2023. La scadenza può essere posticipata con deliberazione dei Comuni aderenti.

Art. 6 - Scioglimento dell'Unione montana e recesso

1) L'Unione montana è sciolta quando i Comuni associati ne deliberano lo scioglimento ovvero deliberano l'adesione ad altra Unione montana.

2) La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione montana e lo scioglimento dell'Unione montana avvengono secondo le seguenti modalità:

a. il Consiglio dell'Unione montana, su proposta di un Consiglio Comunale o della Giunta dell'Unione montana o della Conferenza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione montana. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b. il Presidente dell'Unione montana comunica ai Comuni la determinazione assunta dal Consiglio;

c. i Consigli dei Comuni aderenti all'Unione montana adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione montana. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione montana. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3) Se i Consigli Comunali si pronunciano a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione montana dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione montana, con effetto dal termine previsto dall'articolo 7 e convoca il Consiglio per la nomina del liquidatore.

4) Lo scioglimento dell'Unione montana non può essere deliberato oltre il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario.

Art. 7 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1) Lo scioglimento dell'Unione montana ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 4 del presente articolo, diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2) Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione montana, il liquidatore, procede alla chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi in corso ed alla predisposizione di una proposta di riparto con la quale si individuano:

a. il personale dell'Unione montana a tempo indeterminato, a tempo determinato assegnato all'ente per la gestione delle funzioni fondamentali comunali sarà trasferito ai Comuni per conto dei quali l'Unione montana gestiva tali funzioni, secondo i seguenti criteri:

1 di norma, il personale dell'Unione montana è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato;

2 il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione montana torna a prestare servizio presso l'originario ente di appartenenza;

3 i contratti di lavoro del personale a tempo determinato con contratto a tempo determinato delle categorie del comparto enti locali proseguono sino alla naturale scadenza e seguono le regole di assegnazione valevoli per il personale a tempo indeterminato.

b. i rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione montana per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali saranno liquidati secondo il criterio per cui i comuni per conto dei quali l'Unione montana gestiva tali funzioni succedono pro quota nei rapporti attivi e passivi dell'Unione montana.

c. i beni e le risorse strumentali dell'Unione montana inerenti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali saranno assegnati, ove possibile, pro quota ai Comuni. In mancanza, ed in difetto di accordo in ordine alla assegnazione, i beni e le risorse strumentali saranno venduti e il ricavato ripartito pro quota tra i Comuni;

d. il personale dell'Unione montana a tempo indeterminato, a tempo determinato, comunque assegnato all'ente per la gestione delle funzioni delegate o conferite dalla Regione Piemonte o da altri enti pubblici torna a prestare servizio presso gli enti di provenienza;

e. i beni e le risorse strumentali dell'Unione montana inerenti l'esercizio associato delle funzioni delegate o conferite dalla Regione Piemonte o da altri enti pubblici saranno assegnati agli enti di provenienza.

3) Il piano è approvato dal Consiglio dell'Unione montana. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra i Comuni dell'Unione montana e, ove necessario, tra questi, la Regione Piemonte ovvero gli enti pubblici interessati. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano.

4) Se la convenzione non è sottoscritta entro dodici mesi dalla deliberazione di scioglimento dell'Unione montana, la definizione dei rapporti tra l'Unione montana ed i Comuni partecipanti è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante di ciascun Comune, un rappresentante dell'Unione montana ed un rappresentante nominato dalle parti. Nel caso non ci sia accordo sul rappresentante da nominare congiuntamente, la nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Unione montana. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

Art. 8- Recesso del Comune

1) Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.

2) La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.

3) La deliberazione di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

Art. 9 – Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:

a) Obbligazioni – il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti da parte dell'Unione fino alla loro naturale scadenza.

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'unione. Il Comune receduto rientra nella

disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa.

c) Interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominati d'intesa dalle parti.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 10- Organi dell'Unione montana

1) Sono organi dell'Unione montana:

- a. il Consiglio
- b. la Giunta
- c. il Presidente.

Art. 11 - Consiglio dell'Unione montana

1) Il Consiglio dell'Unione è composto da 1 rappresentante per ogni Comune associato e da un numero di-rappresentanti delle minoranze consiliari dei comuni costituenti l'unione, definito ed eletto secondo le modalità di cui al successivo comma 4 del presente articolo.

2) Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.

3) I consiglieri sono eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati fra i propri componenti.

4) I rappresentanti delle minoranze consiliari, la cui consistenza numerica è determinata nella misura del 10 per cento arrotondato aritmeticamente dei Comuni componenti l'Unione montana, sono eletti dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato; per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica. La Conferenza straordinaria è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione ed elegge a maggioranza assoluta i Consiglieri comunali di minoranza con la presenza della metà più uno dei componenti.

La presenza delle minoranze nell'ambito del Consiglio dell'Unione viene ad essere garantita ai sensi dell'art. 32 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

5) L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 20 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo ordinario del Consiglio Comunale, ovvero dal rinnovo del Consiglio Comunale avvenuto, per qualsiasi ragione, in un momento diverso.

6) Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, il proprio rappresentante provvedendo all'elezione del sostituto.

7) In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, è rappresentante del Comune il Commissario.

8) Nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, i rappresentanti del Comune dell'Unione restano in carica sino all'insediamento dei nuovi Consiglieri eletti.

9) Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali il numero dei componenti del Consiglio dell'unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.

10) La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente del Vicepresidente e della Giunta.

Art. 12– Competenze del Consiglio dell’Unione montana

- 1) Il Consiglio dell’Unione montana è espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate, determina l’indirizzo politico dell’Unione montana stessa ed esercita l’attività d’indirizzo e controllo politico-amministrativo. La competenza del Consiglio è limitata all’approvazione degli atti fondamentali che l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
- 2) L’attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l’esercizio dei diritti da parte dei singoli componenti, in conformità al presente Statuto.
- 3) Il Consiglio dell’Unione montana garantisce, attraverso i propri componenti, la piena informazione e partecipazione ai Consigli Comunali dei comuni associati anche mediante una relazione annuale sulle linee di indirizzo adottate e sui risultati conseguiti dall’Unione montana nello svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all’articolo 2.
- 4) Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio adotta ad inizio mandato, uno specifico documento programmatico inerente l’attività dell’Unione.
- 5) Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vicepresidente; il Presidente ed il Vicepresidente devono essere membri del Consiglio dell’Unione.

Art. 13– Convocazione del Consiglio dell’Unione montana

- 1) Il Consiglio è convocato:
 - a) di norma su iniziativa del Presidente
 - b) su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti
 - c) su richiesta della Giunta
- 2) La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente contenente l’ordine del giorno della seduta; nell’avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno, l’ora ed il luogo della riunione.
- 3) L’avviso deve essere consegnato normalmente attraverso posta elettronica certificata del comune di appartenenza ovvero dell’Unione (o altro strumento previsto dal regolamento) a ciascun componente il Consiglio almeno tre giorni prima della data di convocazione.
- 4) Nei casi d’urgenza, è sufficiente che l’avviso, con il relativo elenco di argomenti da trattare, sia recapitato almeno 24 ore prima della data di convocazione; in tali casi, qualora la maggioranza dei componenti presenti lo richieda, ogni delibera può essere differita al giorno seguente.
- 5) Il recapito dell’avviso deve essere certificato mediante ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata o di altro strumento previsto dal regolamento.
- 6) L’elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all’Albo Pretorio informatico dell’Unione entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3.
- 7) La seconda convocazione non potrà avere luogo lo stesso giorno.
- 8) Il regolamento definisce le norme puntuali di convocazione, organizzazione e funzionamento del Consiglio.

Art. 14– Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio dell’Unione montana

- 1) Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà dei suoi componenti.
- 2) In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti computando a tal fine anche il Presidente.
- 3) Le deliberazioni del Consiglio sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

Art. 15– Funzionamento del Consiglio dell’Unione montana

- 1) Il Consiglio dell’Unione montana è presieduta dal Presidente dell’Unione montana o in sua assenza, dal Vicepresidente.

- 2) La prima seduta del Consiglio dell'Unione montana viene convocata e presieduta dal Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti entro 10 giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti.
- 3) Le sedute del Consiglio sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivono diversamente, in relazione a particolari materie.
- 4) Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione deliberazioni concernenti detti argomenti.
- 5) I componenti il Consiglio sono tenuti ad astenersi dal partecipare alla discussione e votazione concernenti argomenti rispetto ai quali sussista un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.
- 6) In caso di incompatibilità o di assenza del Presidente e del Vicepresidente presiede il rappresentante del Comune avente il maggior numero di abitanti presente alla seduta.

Art. 16–Iniziativa per gli atti e le deliberazioni del Consiglio dell'Unione montana

- 1) Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio spetta alla Giunta ed a ciascun componente il Consiglio.

Art. 17– Decadenza e sostituzione dei componenti il Consiglio dell'Unione montana

- 1) I componenti il Consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per insorgenza di cause di incompatibilità.
- 2) I componenti il Consiglio che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.
- 3) E' considerato giustificato motivo di assenza la comunicazione presentata al Presidente dell'Unione montana.
- 4) Il Presidente comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all'interessato il quale ha tempo 10 giorni per presentare le proprie controdeduzioni.
- 5) Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente presenta al Consiglio la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'interessato; il Consiglio dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 6) A cura del Presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al comune che ha deliberato la nomina, perché il rispettivo consiglio provveda alla sostituzione.
- 7) I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai consigli comunali nella prima seduta successiva all'avvenuta vacanza.
- 8) Ferme restando le ipotesi di nullità di cui all'art. 58 TUEL, il rappresentante del Comune cessa dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione montana nei casi e a decorrere dai tempi di seguito indicati:
 - a) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio dell'Unione montana, nei casi previsti dal TUEL;
 - b) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale;
 - c) dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza di diritto disciplinate dall'art. 59 TUEL; la cessazione dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione montana resta ferma anche se la sospensione è cessata, e l'interessato può essere nuovamente eletto componente il Consiglio dell'Unione montana;
 - d) dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'art. 69 TUEL;
 - e) in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale dal momento di tale cessazione;

f) dal momento in cui il Consiglio dell'Unione montana ha deliberato la decadenza per impedimento permanente o per accertamento di cause di incompatibilità.

9) Le dimissioni dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione montana, indirizzate alla stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione montana, entro 10 giorni, comunica le dimissioni del componente al Consiglio comunale di appartenenza.

10) Il comune può, in ogni tempo, sostituire il proprio rappresentante di maggioranza eletto. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito. In tal caso il rappresentante sostituito cessa dalla carica di componente il Consiglio dal momento della elezione del sostituto.

11) I Consigli comunali ai quali appartengono i componenti di maggioranza cessati provvedono, nel termine di venti giorni dal verificarsi della cessazione, ad eleggere il nuovo componente il Consiglio dell'Unione montana.

12) In caso di cessazione a qualsiasi titolo dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione montana da parte di rappresentanti dei comuni, la composizione del Consiglio dell'Unione montana è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti di diritto.

13) Se la cessazione del componente il Consiglio dell'Unione montana interviene dopo la convocazione di quest'ultima, essa può essere rilevata anche al momento dell'apertura della seduta, disponendosi l'immediata integrazione del Consiglio con il sostituto. In tal caso la comunicazione al sostituto sulla sua entrata in carica è valida anche se avvenuta il giorno stesso della riunione del Consiglio, ed egli ha titolo per parteciparvi; la seduta può in ogni caso avere luogo anche in casi di assenza del sostituto.

Art. 18– Diritti e doveri dei componenti il Consiglio

1) Spettano ai componenti il Consiglio dell'Unione montana i diritti ed i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2) Il rappresentante del Comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta successiva all'entrata in carica. In caso di primo insediamento ovvero di scioglimento del Consiglio dell'Unione montana, i rappresentanti del Comune esercitano le funzioni dalla data del primo insediamento.

3) Il Consiglio dell'Unione montana provvede alla presa d'atto dell'entrata in carica dei rappresentanti eletti.

Art. 19– Composizione ed elezione della Giunta

1) La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione, essa è composta da quattro membri oltre al Presidente ed è eletta dal Consiglio nella prima adunanza, subito dopo l'elezione del Presidente. Il Presidente è scelto fra i Sindaci dei Comuni associati e la Giunta tra i componenti dell'esecutivo dei Comuni associati.

2) Il Presidente individua tra i componenti della Giunta il Vicepresidente, che ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento. Nel caso di assenza o impedimento del Vicepresidente, le relative attribuzioni sono esercitate da altro componente della Giunta, in ordine di maggiore età anagrafica, salvo quanto stabilito all'art. 13 comma 6.

3) Il Presidente esercita le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani. Il Presidente può delegare tale esercizio ad un componente della Giunta.

Art. 20 – Competenza della Giunta dell'Unione montana

- 1) La Giunta dell'Unione montana collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2) La Giunta dell'Unione montana compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dal presente statuto, al Presidente al -segretario o ai dirigenti e/o funzionari
- 3) La Giunta dell'Unione montana svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio e riferisce annualmente alla stessa sulla propria attività.
- 4) La Giunta dell'Unione montana adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione montana, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 21– Funzionamento della Giunta dell'Unione montana

- 1) La Giunta é convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o la sola opportunità, ovvero da chi legittimamente lo sostituisce. La Giunta può essere convocata anche su richiesta di tre dei suoi componenti.
- 2) La seduta è valida in presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.
- 3) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.
- 4) Le sedute della Giunta dell'Unione montana non sono pubbliche.

Art. 22– Il Presidente

- 1) Il Presidente dell'unione è eletto dal Consiglio, nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri.
- 2) Può essere eletto presidente solo chi ricopra la carica di sindaco presso uno dei comuni aderenti all'unione.
- 3) L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 141 del D.Leg.vo n. 267/2000 e successive modificazioni.
- 4) Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione.
- 5) La cessazione dalla carica di Sindaco comporta in ogni caso la cessazione della carica di Presidente dell'Unione montana.
- 6) Nel caso di dichiarazione di incompatibilità del Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione montana, il Presidente decade dalla carica e si procede a nuova elezione del Presidente.

Art. 23 – Competenze del Presidente

- 1) Il Presidente dell'Unione montana è il legale rappresentante dell'Unione, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.
- 2) Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
 - a. rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
 - b. firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione
 - c. convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
 - d. convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno;

- e. firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante;
- f. impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale dell'unione e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive dell'Unione Europea;
- g. coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
- h. svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
- i. riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

Art. 24 – Cessazione dalla carica

- 1) Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.
- 2) Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 3) Il Presidente non può esercitare la carica per più di due mandati consecutivi.
- 4) Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo del Presidente, cessa anche la Giunta e subentra nelle funzioni il Vice Presidente come Commissario con i poteri del Presidente e della Giunta, per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo esecutivo.
- 5) Il medesimo è obbligato a convocare entro 20 giorni il consiglio dell'Unione con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e dell'esecutivo.

Art. 25 – Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione montana

- 1) Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione montana, si applicano le disposizioni del TUEL n. 267/00.
- 2) In mancanza di opzioni da parte dell'interessato il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione montana.

Art. 26 – Divieto di incarichi e consulenze

- 1) Al Presidente, agli assessori ed ai componenti il Consiglio dell'Unione montana è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione montana.

Art. 27 – Permessi, indennità

- 1) Gli organi dell'Unione montana, Presidente, Giunta e Consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art. 28– Regolamenti

- 1) L'Unione montana disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell'Unione montana, ovvero della

Giunta per l'insieme dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE

Art. 29 – Criteri generali

- 1) L'Unione montana adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione montana sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto da specifico regolamento disciplinante il diritto di accesso agli atti amministrativi.
- 2) A tal fine l'Unione montana può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
- 3) L'Unione montana promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
- 4) Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini, che favoriscano il loro intervento nella formulazione degli atti dell'Unione montana.

Art. 30– Consultazioni

- 1) Qualora l'Unione montana intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, dovrà tener conto in sede deliberante.
- 2) Gli organi dell'Unione montana possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
- 3) I comuni e le organizzazioni sindacali di categoria sono invitati a partecipare alla fase di elaborazione degli indirizzi dell'Unione montana, segnatamente nella predisposizione di piani e dei programmi.
- 4) Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione montana.

Art. 31– Istanze, osservazioni, proposte

- 1) I cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione montana, gli Enti le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione montana istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione montana stessa.
- 2) Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
- 3) I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte, o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto, possono essere sentiti dall'organo dell'Unione montana, che è tenuto ad esprimersi.

Art. 32 –Referendum

- 1) Qualora l'Unione montana debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l'indizione di un referendum consultivo, che non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
- 2) L'indizione del referendum può essere richiesta da:
 - a. il Consiglio dell'Unione montana, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei componenti assegnati
 - b. Il 20% del corpo elettorale dell'Unione montana, che deve esprimersi mediante presentazione al Consiglio dell'Unione montana di una proposta scritta, contenente le firme autenticate dei promotori
- 3) Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza di quesito da sottoporre al referendum.
- 4) Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione montana, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dell'Unione montana, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente statuto.
- 5) Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il Consiglio dell'Unione montana si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei componenti assegnati.
- 6) Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50% +1 degli elettori dell'Unione montana e quando abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.
- 7) Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati effettuata dal Presidente, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei componenti assegnati.
- 8) Entro il 31 dicembre di ciascun anno ed ogni qualvolta uno dei comuni ne faccia richiesta, il Presidente dell'Unione montana informa, mediante apposita relazione, i comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione montana, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

TITOLO IV - FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 33– Rapporto con i comuni componenti l'Unione montana

- 1) Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione montana, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione montana, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta e pubblicate all'Albo Pretorio informatico dell'Unione.
- 2) L'Unione montana invita i comuni componenti ad inviare copia degli avvisi di convocazione dei rispettivi consigli, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 34 – Convenzioni

- 1) L'Unione montana può stipulare con la provincia, con i comuni e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
- 2) Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, nella quale devono essere indicati:
 - a. Le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione
 - b. I fini e la durata della convenzione;
 - c. Le modalità di finanziamento;
 - d. Le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproche, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

3) Per l'espletamento dei fini propri, l'Unione montana può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio ed a seguito degli accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e degli altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 35 – Accordi di programma

1) Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgono una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione montana può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle disposizioni del TUEL n. 267/00.

2) L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:

- a. Tempi e modalità di funzionamento;
- b. Modalità di finanziamento;
- c. Adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

Art. 36 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1) L'Unione montana disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante uno o più regolamenti approvati dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente atto.

2) L'organizzazione dell'Unione montana, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata, con una dotazione che include le dotazioni dei singoli comuni aderenti, in:

- a. servizi;
- b. centri di competenza;
- c. sedi operative, anche decentrate;
- d. sportelli unici polifunzionali.

3) Le attribuzioni di ciascuna articolazione sono definite dal regolamento.

4) Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione montana e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare il regolamento disciplina:

- a. l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b. gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione;
- c. l'organizzazione delle funzioni di alta direzione;
- d. l'organizzazione delle funzioni di direzione e delle responsabilità gestionali;
- e. la dotazione organica;
- f. le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;
- g. le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;
- h. le modalità per il conferimento degli incarichi a tempo determinato;
- i. le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;
- j. le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.

5) Il regolamento stabilisce altresì le regole per l'amministrazione dell'Unione montana che deve essere improntata ai principi operativo funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

- a. organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati;

- b. analisi ed individuazione della produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
- c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

Art. 37 – Organizzazione del personale

- 1) I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
- 2) Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.
- 3) Il personale dell'Unione montana è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità e professionalità.
- 4) L'Unione montana promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 38– Personale dell'Unione montana

- 1) All'Unione montana sono conferite dai comuni associati ovvero dalla Regione Piemonte o dagli enti pubblici interessati le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite fatto salvo lo svolgimento delle funzioni comunali non conferite all'unione.

Art. 39–Stato giuridico e trattamento economico del personale

- 1) Al personale dell'Unione montana si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
- 2) L'Unione montana informa i rappresentanti dei lavoratori, democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Art. 40 Segretario dell'Unione montana

- 1) Il Presidente dell'Unione di comuni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32, comma 5-ter del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 anche questi senza ulteriori oneri per i Comuni costituenti l'Unione. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni
- 2) Il Segretario svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti dell'ente.
- 3) Al Segretario spetta il compito di promuovere e coordinare le politiche di sviluppo economico, sociale e territoriale dell'Unione montana, qualora conferite.
- 4) Il Presidente può conferire al Segretario ulteriori funzioni, previste dalla legge.

5) Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 41 - Funzioni di direzione

- 1) Il regolamento definisce l'assetto delle funzioni di direzione dei servizi e dei centri di competenza, nonché, laddove necessario per l'unitario esercizio di competenze specialistiche, delle funzioni di coordinamento dell'attività dei servizi e dei centri di competenza per grandi aree tematiche
- 2) Il regolamento definisce altresì l'assetto della funzione di alta direzione dell'ente e delle strutture di supporto, prevedendo che esse possano venire assegnate ad un Ufficio di Direzione presieduto dal Segretario dell'Unione montana.
- 3) Al Coordinatore dell'Ufficio di Direzione possono essere assegnate, tra le altre, le seguenti funzioni:
 - a) nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, il supporto nell'attività di sovrintendenza; l'effettuazione di indagini e verifiche, la verifica sull'andamento delle attività, la segnalazione delle difficoltà, dei ritardi e delle carenze di mezzi o personale e la proposta degli interventi conseguenti.
 - b) la responsabilità delle attività svolte dall'Unione montana ed in particolare:
 - i. il concorso nella definizione degli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
 - ii. il coordinamento dei sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
 - iii. l'elaborazione, secondo le direttive del Presidente, delle proposte di bilancio;
 - iv. il coordinamento gestionale del personale.

TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO –

Art. 42 - Ordinamento

- 1) L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
- 2) L'Unione montana, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

Art. 43– Risorse finanziarie

- 1) La finanza dell'Unione montana è costituita da:
 - a. contributi erogati dalla Regione;
 - b. contributi erogati dall'amministrazione provinciale;
 - c. trasferimenti operati dai comuni componenti;
 - d. tasse e diritti per servizi pubblici;
 - e. risorse per investimenti;
 - f. altre entrate.

Art. 44 –Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione montana

- 1) L'Unione montana introita tasse, tariffe e contributi relativi alle funzioni ed ai servizi gestiti direttamente dall'Unione montana stessa, su conforme delibera dei comuni affidanti.
- 2) Il Consiglio dell'Unione delibera i criteri di riparto dei trasferimenti comunali da erogare all'Unione montana. I criteri tengono conto del diverso regime di esercizio delle funzioni associate e dei servizi nella misura in cui vengano trasferite.

Art. 45– Attività finanziaria

- 1) L'Unione montana si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni di legge.

- 2) Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione montana, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
- 3) Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 46 – Bilancio

- 1) La gestione finanziaria dell'Unione montana si svolge sulla base del bilancio annuale e di previsione redatto ai sensi di legge, deliberato dal Consiglio dell'Unione montana entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge per i Comuni con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale delle rispettive previsioni.
- 2) Il bilancio annuale di previsione, redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario, deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione montana.
- 3) L'Unione montana assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 47– Rendiconto

- 1) I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto di bilancio ed il conto del patrimonio.
- 2) Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione montana con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.

Art. 48– Controllo interno

- 1) L'Unione montana interpreta il sistema di controlli interni come strumento di orientamento e supporto dell'attività gestionale. Al fine l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
 - a. Il controllo di regolarità amministrativa, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;
 - b. Il controllo di gestione, sulla base di parametri quantitativi, qualitativi ed economici, funzionale a ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati dell'attività amministrativa.
 - c. La valutazione delle prestazioni al fine di apprezzare il raggiungimento dei risultati ed i comportamenti organizzativi del personale;
 - d. Il controllo strategico per l'acquisizione di elementi di conoscenza del territorio e di verifica dell'attuazione delle scelte compiute dagli organi di governo.
- 2) Gli strumenti e le modalità del controllo sono disciplinati dal regolamento.

Art. 49– Controllo di gestione

- 1) L'Unione montana applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
- 2) Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.
- 3) Dell'avvenuta trasmissione del referto del controllo di gestione alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 198bis del TUEL, è data comunicazione alla Giunta Regionale.

Art. 50 – Revisione economica e finanziaria

- 1) L'Organo di Revisione dell'Unione montana è composto ed è nominato secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.
- 2) Competono all'Organo di Revisione le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
- 3) L'Organo di Revisione non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione montana. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di indipendenza ed imparzialità dei componenti l'Organo di Revisione.
- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni l'Organo di Revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
- 5) La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.
- 6) Il compenso annuale dei componenti l'Organo di Revisione è determinato con l'atto di nomina per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- 7) L'Organo di Revisione svolge le medesime funzioni anche per i comuni che abbiano conferito all'unione l'esercizio delle funzioni fondamentali. A tal fine i Comuni interessati adeguano i propri ordinamenti.

Art. 51 – Tesoreria

- 1) L'Unione montana ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione montana, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
- 2) I rapporti dell'Unione montana con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52– Entrata in vigore

- 1) Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
- 2) Le disposizioni dello statuto che non richiedono norme regolamentari di attuazione sono immediatamente applicabili.
- 3) In fase di 1^a istituzione lo statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'Unione ai sensi del comma 4, art. 32 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., con maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

**Allegato allo STATUTO
dell'Unione Montana VALLE VARAITA
(Art. 4, comma 3)**

Funzioni e Servizi conferiti dai Comuni

1. Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (Legge n. 135/7.8.2012
comma 1[^], lett. a) voce c) delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo
comma lett. p) della
Costituzione.
2. Protezione Civile, attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi